



LUCE SUL CANONE



Glossario per gli operatori
delle Associazioni
dei consumatori

Il glossario rappresenta uno strumento di semplificazione e di approccio alla materia per rendere omogeneo il livello di preparazione degli sportellisti incaricati delle associazioni dei consumatori.

Ispirandosi al format realizzato dall'AEEGSI il documento sintetizza i principali aspetti inerenti la materia energetica (mercati, fornitura di energia elettrica, lettura della bolletta) e quelli afferenti il canone TV ed ogni informazione utile alla corretta interpretazione della tematica oggetto della progettazione.



Definizioni generali

CANONE: canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

APPARECCHIO TELEVISIVO: apparecchio in grado di ricevere, decodificare, e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

SINTONIZZATORE ESTERNO: dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale Tv.

FAMIGLIA ANAGRAFICA: per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n.223/1989).

IMPRESSE ELETTRICHE: imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici. Esse sono tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

AU (Acquirente Unico): è la Società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. cui è affidato per legge il compito di garantire la disponibilità di energia elettrica necessaria per fare fronte alla domanda di tutti i clienti vincolati, attraverso l'acquisto della capacità necessaria di energia e la rivendita della stessa ai distributori, a condizioni non discriminatorie e idonee a consentire l'applicazione di una tariffa unica nazionale per i clienti. A tal fine l'AU può acquistare energia elettrica sulla Borsa elettrica o attraverso contratti bilaterali. Ulteriori competenze sono state attribuite alla Società, nell'ambito della normativa sulle scorte petrolifere di emergenza.

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO: rappresenta il sistema informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.

FILIERA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE: si articola in tre fasi produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

DISPACCIAMENTO: l'energia elettrica non si può immagazzinare, è quindi necessario produrre, istante per istante, la quantità di energia richiesta dall'insieme dei consumatori (famiglie e aziende) e gestirne la trasmissione in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio. La gestione di questi flussi di energia sulla rete rappresenta il dispacciamento.

BILANCIAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO: Servizio svolto da Terna S.p.A. nell'ambito del servizio di dispacciamento, diretto a impartire ordini di dispacciamento per il mantenimento in tempo reale dell'equilibrio tra immissione e prelievi nel sistema elettrico nazionale e degli opportuni margini di riserva secondaria di potenza, tenendo conto dei limiti fisici del sistema medesimo. A tal fine Terna S.p.A. acquista i relativi servizi sul mercato dei servizi di dispacciamento.

DISTRIBUTORE: azienda che si occupa di gestire la rete di distribuzione elettrica, allacciare i clienti ad essa ed effettuare tutte le operazioni connesse alla gestione dell'impianto elettrico fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc.). Inoltre esso è il responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente)

VENDITORE: è il soggetto che esercita l'attività di vendita di cui all'articolo 4, commi 4.8, 4.8bis e 4.19 di cui all'Allegato A della deliberazione n. 11/07, con l'esclusione dei servizi di salvaguardia di cui all'Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/07 e di fornitura di gas di ultima istanza.

Il venditore, approvvigionandosi sui mercati all'ingrosso, si occupa di rivendere l'energia elettrica ai clienti finali con cui ha stipulato un contratto di fornitura energetica. Esso effettua tutte le operazioni previste nell'accordo, compresa l'emissione periodica della bolletta, oltre a poter tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per quanto concerne le attività connesse agli allacciamenti o ai lavori da eseguire sulla rete di distribuzione



Definizioni relative al cliente finale, al punto di prelievo ed alla tipologia contrattuale

CLIENTE FINALE: è il consumatore che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio ed è connesso ad una rete di distribuzione con accesso a terzi.

TIPOLOGIA DI CLIENTE FINALE: è la tipologia di cliente finale in base alle caratteristiche della fornitura di energia elettrica o di gas naturale; sono previste le seguenti tipologie di cliente finale:

- cliente finale di energia elettrica in bassa tensione (BT) domestico;
- cliente finale di energia elettrica in bassa tensione (BT) non domestico;
- cliente finale di energia elettrica in media tensione (MT);
- cliente finale di gas naturale in bassa pressione (BP);
- cliente finale di energia elettrica (BT domestico, BT non domestico o MT) e di gas naturale (BP) con unico contratto (dual fuel);
- cliente finale “multisito”.

CLIENTE FINALE MULTIUSO: è un cliente finale con più punti di prelievo/riconsegna che ha stipulato con uno stesso venditore uno o più contratti di fornitura, ciascuno dei quali per uno o più punti di prelievo/riconsegna.

PROSUMER: soggetto che è al contempo produttore e consumatore finale di energia elettrica.

TIPOLOGIA DI FORNITURA: è la tipologia di condizioni economiche e contrattuali applicate al cliente finale. Sono previste le seguenti tipologie di fornitura:

- **clienti finali in regimi di tutela**, definiti come i clienti finali di energia elettrica a cui sono applicate le condizioni dei servizi di vendita di maggior tutela di cui all’Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/07 ed i clienti finali di gas naturale a cui sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 134/06;
- **clienti finali del mercato libero**, definiti come i clienti finali diversi dai clienti finali in regimi di tutela e dai clienti in regime di salvaguardia o serviti dal fornitore di gas di ultima istanza.

MERCATO LIBERO: E’ il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia.

Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore, e a quali condizioni, comprare l’elettricità.

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA: E’ il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. Il cliente domestico è servito

alle condizioni di *maggior tutela* se non ha mai cambiato fornitore, o se ne ha nuovamente richiesto l'applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori. Le condizioni del servizio di *maggior tutela* si applicano anche ai clienti domestici che rimangono senza fornitore di elettricità.

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA: Il Servizio di Salvaguardia viene attivato nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero e risulti essere:

- **un'impresa** che non abbia ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero e sia intestataria di almeno un **sito in media o alta tensione**
- **un'impresa** titolare di soli **siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti** o con un **fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro**

Nel caso rientri in tali condizioni, **la fornitura verrà gestita** dall'esercente la salvaguardia, ovvero **da un fornitore selezionato attraverso gara (FUI - Fornitore di Ultima Istanza)** alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

TUTELA SIMILE: meccanismo transitorio varato dall'AEEGSI con delibera n.369/2016 che, a partire dal 1° gennaio 2017, permette l'adesione volontaria all'offerta per la fornitura di energia elettrica di famiglie e piccole imprese con una struttura contrattuale standard definita dall'Autorità.

L'adesione alla Tutela Simile da parte dei gestori energetici sarà volontaria ma potrà essere proposta solo da quei fornitori del mercato libero ammessi a tale meccanismo e sulla base di specifici requisiti, monitorati e aggiornati ogni trimestre dall'Autorità

L'offerta Tutela Simile può essere sottoscritta da tutti i clienti finali, famiglie e piccole imprese che si trovino ancora in Maggior Tutela.

L'adesione è volontaria e da effettuarsi via web e, nello specifico attraverso il portale digitale gestito dall'Acquirente Unico. A quest'ultimo, per conto del Sistema Informativo Integrato, è riservato il compito di raccogliere tutte le offerte e di mettere in contatto il cliente con il venditore, senza alcun costo di intermediazione.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO DI PRELIEVO: è il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto:

- a) POD identificativo del punto di prelievo;
- b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
- c) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso

POD (Punto di prelievo): è un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con "IT" e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione il codice non cambia anche se si cambia venditore

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: identifica il tipo di contratto a seconda che il punto di prelievo sia riconducibile ad:

- **“utenza domestica”**, ossia a un cliente che utilizza l’energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore e la potenza disponibile non superiore a 15 kW) per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all’abitazione (adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli), i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari;
- **“utenza usi diversi”** ossia ad un cliente che utilizza l’energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio ecc).

RESIDENTE/NON RESIDENTE: per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti. Tale distinzione è rilevante per l’applicazione di alcuni corrispettivi e importi della bolletta (in particolare per una minima parte degli importi relativi alla *Spesa per la materia energia*, per la parte relativa alla *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore*, alla *Spesa per oneri di sistema* e per le *Imposte*). A tal fine si fa riferimento alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura.

- per tipologia **clienti residenti** si intendono:
 - ✓ a) clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
 - ✓ b) i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 159, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- per tipologia **“altri clienti domestici”** si intendono i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016.

DOMESTICO CON POMPA DI CALORE: si riferisce a contratto per un’utenza domestica che utilizza esclusivamente una pompa di calore per riscaldare la propria abitazione.



NOTA: Si evidenzia che il pagamento del canone mediante addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n.28, cd Legge di stabilità 2016, riguarda i titolari di contratto ad uso domestico residenziale.

VOLTURA: in relazione al singolo punto di prelievo, si intende, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso (Fonte: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2016 – 2019, approvato con deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e successive modificazioni, c.d. TIT).

RECLAMO SCRITTO: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale il cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui il cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione.

RICHIESTA SCRITTA DI INFORMAZIONI: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito al servizio elettrico e/o gas non collegabile ad un disservizio percepito, ivi compresa la comunicazione del cliente finale diretta all'esercente la vendita entrante, ai sensi della deliberazione ARG/elt 191/09 ed avente ad oggetto l'applicazione del corrispettivo CMOR.

RICHIESTA SCRITTA DI RETTIFICA DI FATTURAZIONE: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale un cliente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito al servizio elettrico e/o gas.



La bolletta. Sintesi degli importi fatturati

MATERIA ENERGIA: comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l'energia elettrica al cliente finale.

Per il settore elettrico comprende le voci relative all'acquisto dell'energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) più eventuali importi fatturati relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento. Per i clienti serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce comprende anche l'applicazione dello sconto per tale formato di emissione.

TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE: comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori (sia sul mercato libero sia in maggiore tutela) di consegnare ai clienti finali l'energia elettrica da loro consumata.

Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura (ovvero lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo). Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti di incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi.

ONERI DI SISTEMA: comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico (*si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio*).

RICALCOLI: la voce, che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è presente in bolletta solo se si sono verificati ricalcoli per

a) una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; oppure b) una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo

ALTRE PARTITE: comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi alla *Spesa per la materia energia*, alla *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* e alla *Spesa per oneri generali*. A titolo di esempio, possono essere comprese nelle *Altre partite* gli interessi di mora, l'addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, il corrispettivo C^{MOR} . A seconda della loro tipologia, tali importi possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).

TOTALE IMPOSTE E IVA: comprende le voci relative all'imposta di consumo accisa e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro di dettaglio nel quale sono evidenziate:

- per le accise l'ammontare dei kWh cui sono applicate le singole aliquote
- per l'IVA la/e base/i imponibile/i e la/e aliquota/e applicata/e.



La voce di addebito del canone sarà distinta in bolletta dalle altre voci di cui sopra e porterà la seguente dicitura **“Canone per Abbonamento alla televisione per uso privato”**.



Progetto finanziato con il contributo
del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto 15 giugno 2016